

**COLLEGIO GEOMETRI E
GEOMETRI LAUREATI
DELLA PROVINCIA DI
R A G U S A**



Prot.n. 1174

(citare nella risposta)

Ragusa, li 29/05/2010

Oggetto: Comunicazione.

**A TUTTI GLI ISCRITTI ALL'ALBO
LORO SEDI**

Caro Collega,

per opportuna conoscenza e a seguito del reclamo avanzato da due nostri iscritti all'Albo avverso le elezioni del 13 e 14 Ottobre 2009 gestite dal Commissario Straordinario , il Consiglio Nazionale nella seduta Giurisdizionale del 18 Maggio u.s. avvenuta presso il Ministero della Giustizia, ha esaminato detto reclamo, ritenendolo infondato e respingendolo con le motivazioni meglio enunciate nel dispositivo di decisione ed allegato in copia alla presente.

A nome del Consiglio Direttivo l'occasione ci è gradita per porgere a tutti i più
Cordiali saluti

**IL PRESIDENTE
Geom. Armando GARZIA**

**IL SEGRETARIO
Geom. Salvatore CASCONI**

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 3/2010 Reg. Dec
N. 23/2009 Reg. Ri

Il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati, composto dagli Ill.mi Sigg.ri:

- | | | |
|--------------------|------------|---------------------------|
| 1. Geom. Fausto | SAVOLDI | Presidente |
| 2. Geom. Francesco | MAZZOCOLI | Vice Presidente, Relatore |
| 3. Geom. Enrico | RISPOLI | Segretario |
| 4. Geom. Antonio | BENVENUTI | Consigliere |
| 5. Geom. Pierpaolo | BONFANTI | Consigliere |
| 6. Geom. Giuseppe | FORESTO | Consigliere |
| 7. Geom. Marco | NARDINI | Consigliere |
| 8. Geom. Ezio | PIANTEDOSI | Consigliere |
| 9. Geom. Bruno | RAZZA | Consigliere |
| 10. Geom. Giuliano | VILLI | Consigliere |

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo proposto dai Geomm. ~~_____~~ *OMISSIS* ~~_____~~
~~_____~~ *OMISSIS* ~~_____~~ - avverso le elezioni
del Consiglio Direttivo del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Ragusa, per il quadriennio
2009-2013.

FATTO

I Geomm. ~~_____~~ *OMISSIS* ~~_____~~ presentavano, in data 23 ottobre 2009, reclamo dinnanzi
al Consiglio Nazionale avverso le elezioni per il rinnovo del Consiglio del Collegio dei Geometri e
Geometri Laureati di Ragusa, svoltesi - a seguito del commissariamento del Collegio medesimo,
operato con decreto del Ministro della Giustizia del 16 luglio 2009 - il 13 e 14 ottobre 2009 (in
seconda convocazione).

I reclamanti eccepivano l'illegittimità delle elezioni poiché, in spregio alla disposizione di cui
all'art. 1, comma 1, del d.lgs.lgt. n. 382/44, impropriamente sarebbero stati eletti solo 7 Consiglieri
in luogo di 9, nonostante - sia al momento dell'insediamento del Commissario straordinario, sia alla
data di invio dell'avviso di convocazione dell'assemblea elettorale - il numero degli iscritti all'albo
professionale superasse le 500 unità.

Inoltre, con un ulteriore motivo di gravame, parte reclamante deduceva che il Commissario
straordinario avrebbe indebitamente disposto - contravvenendo al mandato ricevuto e arrogandosi
funzioni di competenza del Consiglio direttivo del Collegio - la sospensione di n. 13 iscritti morosi,
in maniera tale da: a) ridurre ulteriormente (a 487 unità) il numero degli aventi diritto al voto
(nonché degli eligendi), rispetto a quello (pari a 500 elettori) antecedente all'adozione di detti
provvedimenti disciplinari; b) alterare, conseguentemente, il *quorum* funzionale dell'assemblea
elettorale.

Ami-hu U

Flu

Per queste ragioni i geom. — *ORISSIS* — chiedevano al Consiglio Nazionale l'annullamento delle elezioni *de quibus* e dei provvedimenti disciplinari adottati dal Commissario straordinario. Il Collegio di Ragusa non produceva controdeduzioni.

Il reclamo è stato istruito ai sensi del d.m. 15 febbraio 1949.

L'udienza per la trattazione del gravame in oggetto è stata fissata per la seduta giurisdizionale del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati del 18 maggio 2010, di cui è stata data notizia alle parti interessate con comunicazione del 2 aprile 2010.

In tale udienza il reclamo è stato deciso nel merito per i seguenti motivi di

DIRITTO

Deve preliminarmente rilevarsi che già ad una prima sommaria delibazione del presente gravame esso si appalesa infondato, sicché questo giudice ritiene di proseguire con l'esame del merito senza dover previamente disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di ciascuno dei Consiglieri eletti, ai quali l'impugnativa *de qua* non risulta essere stata notificata.

Come anticipato in narrativa, con il primo motivo di reclamo si eccepisce l'illegittimità dei suffragi in questione, in quanto essi avrebbero condotto alla proclamazione di un numero di Consiglieri inferiore a quello previsto dalla normativa in materia.

La censura è infondata in diritto.

Deve, invero, rilevarsi che la disposizione di cui all'art. 1, comma 1, del d.lgs. lgt. n. 382/44, la quale, per quel che qui rileva, stabilisce che "il Consiglio è formato [di nove] componenti, se gli iscritti nell'albo [...superano i cinquecento, ma non i millecinquecento...]", va necessariamente coordinata, attraverso un'interpretazione sistematica, con la statuizione contenuta nell'art. 3, comma 1, dello stesso decreto, a norma del quale "la convocazione [dell'assemblea elettorale] si effettua mediante avviso spedito [...] a tutti gli iscritti, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione". Posto, quindi, che, a seguito delle modifiche normative introdotte dal d.l. 14 marzo 2005 n. 35 (e relativa legge di conversione), i sospesi dall'albo non possono più partecipare alle elezioni, risulterebbe incongruente pretendere che gli stessi vengano computati nel *quorum* utile ai fini della determinazione del numero dei Consiglieri da eleggere.

Pertanto, l'esigenza di un'interpretazione sistematica delle norme in *subiecta materia* — che scaturisce dalla mancata rivisitazione di alcune di esse alla luce delle modifiche apportate dal succitato d.l. n. 35/2005 — si pone anche in relazione alla disposizione di cui al comma 4 dell'art. 3 in parola, la quale, nel disciplinare il *quorum* costitutivo dell'assemblea elettorale, continua a riferirsi a tutti gli "iscritti", anziché, come sarebbe più corretto, ai soli professionisti che possono legittimamente intervenire. Lo stesso dicasi per la norma del comma 1 dell'art. 2, che — nello stabilire invece il *quorum* funzionale — recita ancora che i Consiglieri sono eletti dall'assemblea "degli iscritti nell'albo".

Ne consegue che nel caso di specie non potevano essere eletti più di 7 Consiglieri, atteso che gli aventi diritto al voto erano 478 professionisti (rispetto ai 514 iscritti all'albo).

Inoltre, è appena il caso di evidenziare che *nessuna* contestazione in ordine al numero dei Consiglieri da eleggere è stata mossa dai reclamanti nel corso delle operazioni di voto, nonostante la presenza di uno di essi sin dal momento di apertura del seggio elettorale (cfr. verbale dell'assemblea in seconda convocazione). Ne discende che le censure in esame risultano anche pretestuose, oltre che giuridicamente infondate.

Prive di pregio si appalesano, infine, le dissertazioni di parte reclamante in ordine alle elezioni di altri Collegi, così come il richiamo al procedimento di elezione dei componenti il Consiglio Nazionale. Nel primo caso, infatti, una eventuale prassi illegittima adottata da altri Collegi, mai

sottoposta al vaglio dell'odierno Giudicante, non potrebbe in nessun caso supportare la prospettazione dei reclamanti; per quanto concerne, invece, l'elezione dei componenti il CNGGL è sufficiente osservare che il relativo procedimento ha natura differente, configurandosi come un procedimento di secondo grado giacché i Consiglieri Nazionali non vengono eletti direttamente dagli iscritti, bensì dai Collegi provinciali.


Risultano invece inammissibili le censure dedotte con il secondo motivo di reclamo. Difatti, il Consiglio Nazionale non può, in questa sede, pronunciarsi sulla legittimità dell'operato del C.S., che - sebbene, in astratto, potrebbe costituire una questione pregiudiziale del presente gravame - in realtà avrebbe dovuto essere oggetto di un'azione autonoma. Invero, l'interesse (*i.e.* la *causa petendi* sostanziale) che fanno valere gli odierni reclamanti è quello (derivante dall'esercizio del diritto di elettorato passivo) di conseguire un risultato elettorale, il quale differisce pertanto dall'interesse di presentare la propria candidatura e(o) *a fortiori* da quello (corrispondente al diritto di elettorato attivo) a esprimere il proprio voto. E se è vero, in teoria, che chi lamenta l'illegittimità dell'esito delle votazioni può dedurre qualsivoglia irregolarità (formale) delle elezioni, nel caso di specie l'eventuale annullamento dei suffragi per l'indebita estromissione di alcuni elettori (e potenziali eligendi) comporterebbe, di fatto, l'assorbimento nel presente giudizio (elettorale) di quello avverso provvedimenti disciplinari. Mentre nessuna azione è stata effettivamente spiegata (né per mezzo di un reclamo avverso le elezioni in questione, né mediante un ricorso contro le sanzioni disciplinari *de quibus*) da parte di qualcuno dei diretti interessati (ovvero degli iscritti sospesi con provvedimento del C.S.).

P.Q.M.


Il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati respinge il reclamo come sopra proposto.

Così deciso in Roma, 18 maggio 2010.

IL SEGRETARIO
(Geom. Enrico Rispoli)




IL PRESIDENTE
(Geom. Fausto Savoldi)



Depositato nella Segreteria
dei Consigli Nazionali Professionali
Roma, li... 19 MAG. 2010



IL FUNZIONARIO
Maria ANTOCCA



PER COPIA CONFORME
Roma, li... 19 MAG. 2010

